



*Ministero dei beni e delle attività  
culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE MUSEI

*Ai* Direttori dei Poli museali regionali  
LORO SEDI

**11 MAR 2015**

PROV. N. 0619 *Allegati*  
CLASS. 28.28.00/1

*Risposta al foglio del.....*

*Servizio..... N. ....*

OGGETTO: Utilizzo di aste telescopiche per l'effettuazione di riprese fotografiche e video (c.d. "selfie stick").-

**CIRCOLARE N. 7**

e p. c.

Al Gabinetto  
ROMA

All'Ufficio legislativo  
ROMA

All'Ufficio stampa  
ROMA

Al Segretariato generale  
ROMA

Alla Direzione generale  
Belle arti e paesaggio  
ROMA

Alla Direzione generale Archeologia  
ROMA

Alla Direzione generale Archivi  
ROMA

Alla Direzione generale  
Biblioteche e istituti culturali  
ROMA

Ai Segretariati regionali del Ministero dei  
beni e delle attività culturali e del turismo  
della LOMBARDIA, del LAZIO  
della TOSCANA, della CAMPANIA  
LORO SEDI

Alla Segreteria  
dell'on. Ministro dei beni  
e delle attività culturali e del turismo  
ROMA



In merito alla legittimità e all'opportunità di consentire l'uso dei dispositivi di cui all'oggetto nei luoghi della cultura di cui all'art. 101, comma 2, lett. a), d), e), ed f), del Codice (ovverosia musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali), si osserva, anche in riferimento alle crescenti iniziative assunte da musei italiani e stranieri volte a contrastarne o inibirne l'impiego, quanto segue.

Alla fattispecie in argomento sono riferibili le disposizioni di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il quale ha aggiunto, all'art. 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il comma 3-bis, secondo il quale è libera la "riproduzione di beni culturali diversi dai beni bibliografici e archivistici attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi".

L'utilizzo dei dispositivi in oggetto, ferma restando la libertà di riproduzione di cui alle norme testé citate, pone essenzialmente due ordini di problemi:

- 1) Sotto il profilo dell'integrità materiale si osserva che i luoghi della cultura in oggetto coincidono, nella maggioranza dei casi, con edifici, spazi o aree di rilevanza storica e culturale significativa, caratterizzati spesso da una fragilità spiccata, per la presenza sia di superfici architettoniche, decorazioni e ornamenti, sia di collezioni, raccolte, opere, reperti, beni librari e archivistici altrettanto delicati dal punto di vista della conservazione.

Già al presente è fatto divieto ai visitatori, nella generalità dei casi, di introdurre in tali luoghi oggetti potenzialmente pericolosi, quali, ad esempio, bastoni od ombrelli. Da tale punto di vista non vi è dubbio che il "selfie stick" possa essere assimilato a tale categoria, risultando altrettanto idoneo a permettere la commissione di danni, volontari o involontari.

Si pensi, ad esempio, all'intendimento di effettuare riprese ravvicinate di sculture, dipinti e superfici decorative accostando loro tali aste; azione effettuabile spesso mantenendosi al di là di eventuali barriere, dissuasori o diaframmi (materiali, ottici o elettromagnetici) di sicurezza.

Si aggiunga infine che il significato del sostantivo "stativo", che il citato decreto legge n. 83/2014 impiega a proposito dei dispositivi dei quali è inibito l'uso nell'effettuazione delle riproduzioni di beni culturali per finalità diverse da quelle rese libere, è, testualmente, quello di "sostegno di vari strumenti ottici di precisione", derivandone dunque (non essendo il termine volto a designare unicamente supporti "a terra" ma sostegni in genere), la fondata ipotesi che il divieto di impiego dei "selfie stick" nei luoghi di cui si discute possa ritenersi operante *de jure*, sulla scorta del vigente dettato normativo.

- 2) Sotto il profilo del mantenimento da parte dei visitatori di condotte appropriate al carattere e alla dignità dei luoghi in oggetto è indiscutibile che l'impiego del "selfie-stick" favorisca, e sotto certi aspetti incentivi, comportamenti disordinati, chiassosi o scomposti (si pensi agli scatti "di gruppo" davanti a opere d'arte di particolare rinomanza), tali da recare, in aggiunta ai possibili danneggiamenti conseguenti all'accalcarsi di persone, molestie ai visitatori che, in tali luoghi, hanno il diritto di godere di una permanenza indisturbata.

In ossequio alle considerazioni di cui ai precedenti punti numerosi musei italiani e stranieri hanno già vietato l'uso dei dispositivi in oggetto, tra i quali, solo a voler citare alcuni casi, rientrano al presente la Galleria degli Uffizi di Firenze, il Chicago's Museum of Contemporary Art, il Getty Center di Los Angeles, il Museo Van Gogh di Amsterdam, il Metropolitan Museum di New York, la Reggia di Versailles.

Tanto premesso codesti Uffici vorranno compiere, con la massima sollecitudine, ogni utile disamina della situazione dei rispettivi plessi sotto il profilo della fattispecie di cui si discute e, laddove ravvisino sussistenti rischi per il patrimonio culturale di rispettiva competenza correlati o correlabili all'impiego dei dispositivi in oggetto, adottare i conseguenti provvedimenti limitativi o di loro generalizzato divieto.

Si resta in attesa di riscontro e assicurazione di adempimento entro e non oltre il 16 marzo 2015, accompagnato dall'elenco degli eventuali provvedimenti adottati.-

Il Direttore generale  
(arch. Ugo SORAGNI)

